

SCHEMA TIPO CONVENZIONE PER LA NOMINA DEL
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE
ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE

Il giorno 15 del mese 03 dell'anno 2023 tra

· Regione Toscana – Giunta Regionale, con sede in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza del Duomo n. 10, rappresentata dall'Ing Leonardo Borselli e dalla D.ssa Daniela Matarrese, nella loro qualità di delegati del titolare ex dgr 585/2018 in quanto Responsabili, rispettivamente, dei settori “Servizi Digitali e Integrazione Dati. Ufficio Regionale di Statistica” e “Assistenza sanitaria territoriale”;

e

· Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (di seguito ISPRO) con sede in Firenze, Via Cosimo il Vecchio, n.2, rappresentato dall'Avv. Katia Belvedere, nella sua qualità di Direttore Generale dell'ISPRO.

Premesso che

(A) - Il Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400” e in particolare gli artt. 5 e seguenti che prevedono l'istituzione degli uffici di statistica regionali dettagliandone compiti, obblighi e disposizioni in materia di segreto statistico, nonché l'art 9 che espressamente prevede che “I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica [...] possono essere utilizzati solo per scopi statistici.”;

- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;

- la L.R. 5 ottobre 2009, n. 54 “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza.”, ed in particolare il capo IV, “Sistema statistico regionale”, artt. 28 e seguenti;

- la L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 – Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana” -, in particolare l'art. 7, così come modificato e integrato dalla L.R. 5 ottobre 2009, n. 54, che ha ricondotto il programma statistico regionale a componente specializzata del Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale;

- la L.R. 14 dicembre 2017, n.74 - Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO), che stabilisce le finalità, l'ordinamento e le attività dell'ISPRO.

- la struttura cui sono attribuite le funzioni di ufficio di statistica della Regione Toscana non può comunicare ad altri soggetti esterni al Sistema statistico nazionale, né agli altri uffici dell'amministrazione, dati statistici individuali prodotti nell'ambito del Sistema statistico nazionale e che, ai sensi del d.lgs. 322/89, ha il compito di provvedere alle rilevazioni, elaborazioni e studi statistici

previsti dal Programma statistico nazionale e regionale anche avvalendosi delle altre strutture organizzative della Regione Toscana, nonché di realizzare approfondimenti e studi sui risultati delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale e regionale, anche in collaborazione con altri soggetti, quali l'ISPRO;

- l'ISPRO, ai fini della normativa nazionale sul Sistan e della normativa regionale sul SISTAR, è parte integrante del sistema di strutture, enti e agenzie attraverso il quale la Regione realizza le attività statistiche/epidemiologiche finalizzate al perseguimento dei propri compiti istituzionali e in particolare partecipa, insieme alla Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale alle attività di cui alla scheda TOS-00014 (Registro di Moralità Regionale) del PSN 2020-2022- Aggiornamento 2021-2022 e successivi in qualità di responsabile del trattamento ex art. 28 Regolamento UE 2016/679.

- il dirigente Ing. Leonardo Borselli è stato nominato con decreto n. 14708 del 22/07/2022 responsabile del Settore Servizi Digitali e Integrazione Dati. Ufficio Regionale di Statistica;

- la dirigente Daniela Matarrese è stata nominata con decreto n. 19649 del 05/10/2022 responsabile del settore Assistenza sanitaria territoriale;

- i dirigenti competenti per materia, delegati dal Titolare Regione Toscana – Giunta regionale ai sensi della dgr 585/2018, sottoscrivono con i responsabili una convenzione redatta secondo lo schema che segue, dove sono specificate finalità e durata del trattamento, tipi di dati personali e categorie di interessati, nonché obblighi del responsabile e del titolare;

- ISPRO possiede i necessari requisiti di esperienza, affidabilità e capacità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per poter essere individuato responsabile del trattamento, sottoscrivendo con lo stesso una convenzione redatta secondo lo schema che segue, dove sono specificate la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;

- precisato che ISPRO è titolare dei prodotti delle attività di ricerca effettuate autonomamente, sulla base dei risultati delle elaborazioni effettuate, ai fini dell'attuazione del suo Programma istituzionale.

(B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679

(D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

(E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto, finalità e durata del trattamento

Oggetto della presente convenzione sono le finalità e durata del trattamento, tipi di dati personali e categorie di interessati, nonché obblighi del responsabile e del titolare del trattamento, in relazione alla nomina da parte dei dirigenti responsabili Ing Leonardo Borselli e Dott.ssa Daniela Matarrese, nella loro qualità di delegati del titolare, dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) come Responsabile del trattamento per l'espletamento delle attività statistiche previste dal

Programma Statistico Nazionale 2020-2022.

Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività affidate al Responsabile.

La presente convenzione, la cui validità è fissata in anni cinque a far data dalla sua sottoscrizione, è rinnovabile, previa adozione di atto formale, per un ulteriore quinquennio dopo la scadenza.

Art. 2- Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs. 101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione, la Regione Toscana – Giunta Regionale, in qualità di Titolare, nomina ISPRO, Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 GDPR.

I trattamenti affidati dal Titolare al Responsabile riguardano:

dati individuali statistici prodotti nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), comprensivi anche di codice fiscale, relativi alle seguenti categorie di interessati: persone decedute e causa del decesso.

L'attività oggetto del trattamento inserita nel PSN (TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale) è finalizzata alla costituzione di un archivio di unità statistiche e di elaborazioni dei dati archiviati per causa e area geografica di morte. Questo lavoro verrà svolto di concerto con le aziende ASL titolari del Registro nominativo delle cause di morte (RENCAM), che inseriscono via web i dati della scheda cartacea privi dei nominativi, ma comprensivi dell' ID universale e li inviano in Regione (finalità statistico-epidemiologiche), al Settore Sanità digitale e Innovazione competente per i flussi in materia sanitaria. In Regione un software ad hoc abbina l'ID universale ai nominativi e invia ad ISPRO i dati con i nominativi e l'identificativo della scheda di morte, ma privi dell'ID universale, per la costituzione del Registro di mortalità; i dati vengono successivamente collegati ai dati delle schede di morte acquisiti da ISTAT, per il tramite dell'Ufficio di Statistica, al fine di garantire ulteriori controlli di qualità e copertura.

ISPRO si impegna a fornire all'Ufficio di Statistica della Regione Toscana:

- tavole e pubblicazioni relative alle elaborazioni eseguite nell'ambito del programma istituzionale che fanno uso dei dati Sistan ricevuti per l'aggiornamento annuale del sito web "statistiche" di Regione Toscana;
- note informative e descrizioni delle metodologie e dei modelli utilizzati nell'attività di elaborazione dei dati Sistan ricevuti.

ISPRO si impegna a fornire al Settore Assistenza sanitaria territoriale :

- il flusso dati del RMR (Registro di mortalità Regionale) avente ad oggetto l'indagine continua e longitudinale della mortalità per causa in Toscana ai fini del consolidamento e miglioramento di informazioni statistiche a sostegno delle decisioni.

I trattamenti effettuati per conto del Titolare dal Responsabile cesseranno al completamento della convenzione ovvero in caso di sua risoluzione, per qualsiasi altro motivo.

Se una disposizione del presente articolo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità

delle altre disposizioni del medesimo rimangono inalterate. In questo caso, Titolare e Responsabile concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi comuni.

ISPRO, in quanto Responsabile, fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

ISPRO, in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza ed il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione. In tal senso, il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto del titolare del trattamento e che gli stessi abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, impegnandosi a fornire, ove richiesto dal titolare, le evidenze di tale formazione. Con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, *ISPRO* impone ai propri incaricati specifici obblighi di riservatezza. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione ovvero diffusione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

In particolare, ai sensi dell'art. 28 GDPR, *ISPRO* si impegna a:

- adottare e mantenere aggiornato un proprio registro dei trattamenti.
- Non mettere in atto, per nessun motivo, trattamenti di dati diversi da quelli autorizzati dal Titolare oggetto della presente convenzione e presenti nel registro dei trattamenti. In tal senso renderà accessibile al Titolare il registro dei trattamenti attivati per effetto della convenzione.
- fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento le necessarie istruzioni in tema;
- nominare gli autorizzati che svolgono le funzioni di "amministratore di sistema", ai sensi dei provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti e comunicandone al titolare l'elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività;
- collaborare alla eventuale redazione di DPIA su trattamenti affidati alla sua responsabilità dal Titolare;
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Regione Toscana – Giunta Regionale - una relazione in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate al fine di renderle e mantenerle sempre adeguate ed aggiornate rispetto alla evoluzione delle minacce e sulla base dei riscontri derivanti dalla registrazione continua e puntuale degli incidenti eventualmente occorsi;
- assistere e garantire il titolare del trattamento nell'evasione delle richieste e del rispetto dei tempi previsti, nei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
- Assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto verso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei tempi prescritti
- Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- *la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;*
 - *la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;*
 - *la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;*
 - *una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento*
- Assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al titolare del trattamento, ed in particolare al CISO del Titolare se nominato, nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento, della tipologia di dati trattati, delle categorie e numerosità degli interessati.
 - Garantire al Titolare, su richiesta, l'accesso e la disponibilità permanente ai dati, su formati e strumenti di uso comune che ne garantiscano la fruizione da parte del titolare, consentendo in tal modo la piena continuità dei servizi oggetto del presente appalto e in modo che mai si configuri una situazione di lock in. Il titolare deve essere sempre messo in condizione di poter garantire la continuità del servizio;
 - il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili;
 - Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile. A tal fine il Responsabile del trattamento metterà a disposizione, su richiesta del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento UE, agevolando il contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, ivi compresa, se necessario; l'attività di monitoraggio e controllo da parte del DPO e del CISO (se nominato), sulle misure di sicurezza attuate e sulla loro efficacia fornendo tutta la documentazione che sarà richiesta e collaborando attivamente alle attività di rilevazione e misura.
 - Comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati" (DPO), qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) del Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Titolare;
 - Comunicare al Titolare, al DPO e al CISO (se nominato) il nome e i riferimenti di contatto del proprio Responsabile della sicurezza IT;
 - Mettere in atto gli interventi necessari qualora l'attività di monitoraggio e controllo mettesse in evidenza punti di debolezza nelle misure e nelle tecniche adottate o qualora durante l'esecuzione

della Convenzione, la normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti;

- Mantenere aggiornato il catalogo degli asset (comprese le applicazioni utente e quelle di gestione dei sistemi e degli apparati), delle minacce e delle misure di sicurezza adottate e delle loro correlazioni al fine di una agevole valutazione dei rischi in fase di DPIA. A tal fine il Titolare concorda entro 30 giorni dalla firma della convenzione, con il responsabile di contratto e il CISO (se nominato) oppure con il responsabile della sicurezza del committente, i contenuti e i formati dei cataloghi al fine della condivisione e l'aggiornamento di tali informazioni.
- Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto. Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.
- Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017
- Restituire tutti i dati personali di pertinenza del Titolare, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando le copie esistenti in proprio possesso, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. Il titolare e il responsabile concordano modalità, tempi e forme idonee a garantire il non preconstituirsi di situazioni di lock in.
- Nel caso in cui per le prestazioni affidate dal Titolare al Responsabile, quest'ultimo ritenga di avvalersi di ulteriori soggetti, è obbligato a nominarli quali sub-responsabili del trattamento, assicurandosi che il sub-responsabile presenti garanzie sufficienti in termini di competenza e conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche e organizzative appropriate di modo che il trattamento dei dati risponda ai principi e alle esigenze del GDPR, e deve:
 - sottoporre a preventiva autorizzazione scritta e specifica del Titolare qualsiasi affidamento di trattamenti ad ulteriore responsabile (cd. "sub-responsabile") fornendo allo stesso le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione;
 - L'autorizzazione specifica di cui al punto che precede è subordinata al possesso da parte del "sub-responsabile" dei seguenti requisiti:
 - sede legale in uno degli Stati membri dell'UE
 - non siano trasferiti i dati in Paesi extra UE
 - il sub-responsabile è subappaltatore o partner del Responsabile del trattamento sulla base di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
 - il sub-responsabile sia in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 o, parimenti, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e

organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato dello stesso livello del Responsabile del trattamento

- far rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile
- far adottare agli eventuali sub-responsabili, idonee e preventive misure di sicurezza tecniche ed organizzative appropriate, atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi violazione, rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 32 del GDPR;
- Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.
- Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

Art. 3 - Inadempienze e controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere legate alla possibilità che il Responsabile possa aver agito in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure abbia adottato misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento saranno risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole tra le Parti tramite richiesta da parte del Titolare di apertura di una procedura di conciliazione della controversia. Un referente del Titolare (il DPO, se nominato) e un referente del Responsabile (il DPO, se nominato) porteranno avanti la composizione della controversia in tempi ragionevoli. Qualora dopo aver esperito ogni tentativo di conciliazione, la controversia non venga risolta entro 30 giorni dall'avvio della procedura, e venga altresì comprovata la causa esclusiva di inadempienza da parte del Responsabile, questi risponderà del danno causato agli "interessati" e il Titolare potrà risolvere la convenzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

[Se sussiste l'esigenza] art. 4 - Inosservanza delle clausole e risoluzione

Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati

personali conformemente alle presenti clausole qualora:

1. il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
2. il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
3. il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle Autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.

Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

Firma Titolare*

Ing. Leonardo Borselli

Dott.ssa Daniela Matarrese

Firma Responsabile esterno*

Avv Katia Belvedere

Luogo
Firenze

data

(*) "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso IRPET in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993